



COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2020 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **dicembre** ad ore **20.00**

28 dicembre 2021

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

		Assenti	
		giust.	ing.
Fontanari Andrea	Sindaco		
Alberini Marta	Consigliere	X	
Beber Alex	Consigliere		
Bort Franco	Consigliere	X	
Fontanari Ivano	Consigliere		
Marchel Loris	Consigliere	X	
Moar Francesca	Consigliere		
Moser Marco	Consigliere	X	
Moser Luisa	Consigliere		
Pallaoro Marco	Consigliere		
Pallaoro Ornella	Consigliere		
Pallaoro Raffaele	Consigliere		
Paoli Mauro	Consigliere		
Paoli Mirco	Consigliere		
Paoli Renato	Consigliere		

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

29.12.2021

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Oliviero Battisti

Assiste il Vicesegretario Comunale
Dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig **Andrea Fontanari**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2020 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.), il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina organica in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, l'articolo 24 del T.U.S.P.P. ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare con un provvedimento motivato una *ricognizione straordinaria* ed *immediata* delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute con riferimento all'anno 2016, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, sulla base della valutazione di determinati presupposti e parametri individuati dalla norma stessa. L'articolo 20 del T.U.S.P.P. ha inoltre stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*.

Nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Provincia Autonoma di Trento in materia di organizzazione e razionalizzazione delle spese del sistema pubblico locale, ha recepito il decreto Madia con alcuni significativi adeguamenti all'interno dell'ordinamento provinciale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata successivamente dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto per la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali:

- una *ricognizione straordinaria* di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della stessa legge con riferimento ai rapporti societari intrattenuti alla data del 31 dicembre 2016, da concludersi entro il 30.09.2017, con individuazione eventuale delle partecipazioni da alienare.

Inoltre il legislatore provinciale ha recepito l'impianto del sistema di monitoraggio a livello nazionale degli enti partecipati dalle Amministrazioni Pubbliche articolando, attraverso l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, i diversi adempimenti in materia e prevedendo:

- 1) la *ricognizione periodica* delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
- 2) l'adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto *programma di razionalizzazione societaria* in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

In presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18 comma 3 bis L.P. n. 1/2005, si evidenzia comunque l'obbligo di relazione, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, in ordine allo stato di avanzamento dello stesso.

In ottemperanza del quadro normativo sopra delineato si è quindi proceduto ad effettuare un'analisi puntuale dell'attuale assetto societario del Comune rispetto ai vincoli di scopo e vincoli di attività, necessari al mantenimento delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2020, come risulta dalla relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Vice segretario, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 28.12.2021;
- il Vice segretario Oliviero Battisti, in sostituzione della Responsabile del Servizio Finanziario, assente, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, in data 28.12.2021;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.12.2010 il Comune di Sant'Orsola Terme ha effettuato una prima ricognizione autorizzando il mantenimento della partecipazione nelle società;

Successivamente, il Comune di Sant'Orsola Terme ha deliberato di partecipare alle seguenti società:

- g) TRENTO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate (deliberazione consiliare n. 25 dd. 30.11.2011);
- h) INFORMATICA TRENTE S.p.A., avente per oggetto la gestione di servizi informatici (deliberazione consiliare n. 19 dd. 10.09.2013).

Nel mese di marzo 2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il Comune di Sant'Orsola Terme ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione. Tale relazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti.

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una cognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una cognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Con deliberazione n. 21 del 28.09.2017 il Consiglio comunale di Sant'Orsola Terme ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, stabilendo il mantenimento:

- a) CONSORZIO DEI COMUNI S.c., avente per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci;
- b) MACELLO PUBBLICO S.r.l., avente per oggetto il servizio pubblico di macellazione;
- d) AMNU S.p.A., avente per oggetto i seguenti servizi: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari, servizi cimiteriali e gestione concessioni cimiteriali;
- e) STET S.p.A., avente per oggetto i seguenti servizi: distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica, gas metano e servizio idrico integrato;
- f) NUOVA PANAROTTA S.p.A., avente per oggetto il servizio di trasporto funivario.
- g) TRENTO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate (deliberazione consiliare n. 25 dd. 30.11.2011);
- h) INFORMATICA TRENTE S.p.A., avente per oggetto la gestione di servizi informatici (deliberazione consiliare n. 19 dd. 10.09.2013).

La revisione straordinaria conteneva inoltre l'indicazione di:

- dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tale senso;
- di procedere all'alienazione della partecipazione nella società ICE RINK s.r.l. pari al 2 60% mediante procedura ad evidenza pubblica, inserendo nel bando o avviso di gara una clausola che preveda che l'aggiudicazione della gara è subordinata al mancato esercizio da parte dei soci della preferenza ad essi accordata dall'art. 11 dello Statuto sociale.

Con delibera del Consiglio Comunale 30 del 27.12.2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Orsola Terme alla data del 31 dicembre 2017; si è provveduto ad un'analisi puntuale di ogni partecipazione societaria.

Nel frattempo con delibera del consiglio comunale n. 05 dd. 08.04.2019 si è deciso di:

- partecipare alla società "Società Elettrica Trentina per la Distribuzione di Energia Elettrica S.p.A.", in sigla "Set Distribuzione S.p.A.", con sede in Rovereto (TN), Via Manzoni n. 24, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01932800228, conferendo in quest'ultima società la titolarità del ramo d'azienda destinato all'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica gestito in precedenza da STET S.p.A con sede a Pergine Valsugana - Viale Venezia 2 - per conto del Comune di S.Orsola Terme in virtù

del contratto di affitto ramo aziendale, , con godimento a far data dal 01.01.2019, salvo differimenti dipendenti da cause normative e/o di natura amministrativa o tecnica.

-dare atto che con il perfezionamento del conferimento, di cui al punto precedente, a far data dal 01.01.2019 è da intendersi cessata l'attività di gestione in economia del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte del comune di Sant'Orsola Terme.

-disporre per la formalizzazione del conferimento in natura del citato ramo d'azienda la condizione che "Set Distribuzione S.p.A." delibera l'offerta in opzione a favore del Comune di S.Orsola Terme (con esclusione del diritto d'opzione spettante agli altri soci) di n. 414.823 azioni ordinarie, del valore nominale pari ad € 1,00.= ciascuna, con sovrapprezzo complessivo di € 646.662,00.= da dividersi su ciascuna azione e, quindi, per un totale complessivo di € 1.061.484,74 .=.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30.12.2020, esercitando la facoltà prevista dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., anziché provvedere alla ricognizione delle partecipazioni societarie, è stata approvata, entro il termine del 31 dicembre 2020, la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Sant'Orsola Terme di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27.12.2018.

Nella relazione sono state analizzate le partecipazioni societarie per le quali erano previste misure di razionalizzazione e precisamente:

Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni dirette:

-MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l : non si è proceduto all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione nella società MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l., in quanto alla data di adozione del provvedimento erano in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

ICE RINK PINè S.r.l. : la delibera del Consiglio comunale n. 30 dd. 27.12.2018 ha deciso di alienare e dismettere la partecipazione nella società . Al riguardo si fa presente che nel caso specifico l'art. 11 dello Statuto sociale di ICE RINK PINè S.r.l. prevede il diritto di prelazione dei soci all'acquisto della quota del socio precedente.

L'alienazione della quota di partecipazione di cui è titolare il Comune di Sant'Orsola Terme deve pertanto avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica, inserendo nel bando o avviso di gara una clausola che preveda che l'aggiudicazione della gara è subordinata al mancato esercizio da parte dei soci della preferenza ad essi accordata.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dai soci nei termini stabiliti dallo Statuto sociale e la quota posta in vendita potrà essere trasferita ai soci solo se l'offerta dei medesimi sarà pari a quella massima raggiunta mediante la gara.

Allo scopo in data 06.09.2018 n. 3586 si è pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione del Comune di S.Orsola Terme in ICE RINK srl; tale avviso non ha avuto alcun riscontro. Successivamente con nota del 27.02.20219 n. 975 è stata inviata a tutti i soci di ICE RINK srl la volontà di cessione della quota azionaria nel rispetto della delibera del Consiglio Comunale n. 21 dd. 28.09.2017, ma anche questa senza riscontro alcuno;

C'è l'impegno, entro il 2022, di chiudere definitivamente con la società la cessione secondo le volontà espresse a suo tempo dal Consiglio comunale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Orsola Terme e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.P.;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

dato atto che l'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

rilevato che nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale;

accertato che nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e ss.mm., ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate;

vista in merito anche la nota del Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie della Provincia Autonoma di Trento prot. S068/29-2019 inviata al Consorzio dei Comuni Trentini che conferma la previsione in base alla quale anche i Comuni trentini sono tenuti all'applicazione dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, nel termine triennale per l'adozione del provvedimento di ricognizione periodica;

dato atto che entro i termini rispettivamente del 31 dicembre 2019 e del 31 dicembre 2020 non si è provveduto all'adozione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, alla luce di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che attribuiscono alla ricognizione cadenza triennale ed il suo aggiornamento entro i termini sopra richiamati assumeva per gli Enti della Provincia di Trento carattere facoltativo;

considerato che, giungendo ora a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme provinciali sopra richiamate, nonché quanto sopra esposto, risulta necessario e obbligatorio provvedere, con il presente provvedimento, alla ricognizione periodica e all'adozione del programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020;

richiamato l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010;

premesso altresì che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 20 del testo unico ha oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

preso atto delle Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

preso atto della deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che precisa che il processo di razionalizzazione delineato dal T.U.S.P.P. si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

richiamate le seguenti disposizioni normative:

- legge n. 145/2018 che ha modificato l'art. 4 del T.U.S.P.P. introducendo il comma 5-bis prevedendo una deroga provvisoria all'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal D.Lgs. n. 175/2016;
- comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, che ha prorogato la sospensione “anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;

considerato che, in ottemperanza e nel rispetto delle disposizioni sopra citate, al fine di procedere alla ricognizione periodica si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31 dicembre 2020, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune ” allegato alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le relative misure di razionalizzazione proposte in relazione a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni dirette e indirette;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune , nei termini specificatamente indicati nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti registrato al protocollo comunale n. 6267 in data 22.12.2021, ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 49 di data 14.12.2000;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27.01.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 04.02.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021, parte finanziaria;

il Presidente, constata e proclama il seguente risultato della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano: voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di approvare, tenuto conto della relazione e delle motivazioni espresse in pre messa, la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Orsola Terme alla data del 31 dicembre 2020 ed il piano di razionalizzazione, secondo i contenuti di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla trasmissione del presente provvedimento completo della relazione di cui all'allegato A) ed alla comunicazione dell'esito della razionalizzazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del T.U.S.P.P.;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.P.;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

~~Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell'art. 183 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.~~
Sant'Orsola Terme, 28 dicembre 2021

~~IL VICE SEGRETARIO COMUNALE~~
~~dott. Oliviero Battisti~~

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Andrea Fontanari

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Orsola Terme, 29 dicembre 2021

IL VICE SEGRETARIO
dott. Oliviero Battisti